ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 155

42° anno

delle Comunità europee

22 giugno 1999

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Decisione n. 1295/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 1999, che adotta un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003)** 1

Dichiarazione congiunta dal Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione . 6

Dichiarazione della Commissione 6

★ **Decisione n. 1296/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 1999, che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001)** 7

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione . 12

Dichiarazione della Commissione 12

Dichiarazione della Commissione 12

Regolamento (CE) n. 1297/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13

Regolamento (CE) n. 1298/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, che rettifica il regolamento (CE) n. 1145/1999 relativo alla fornitura di biscotti a titolo di aiuto alimentare 15

Regolamento (CE) n. 1299/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare 17

Regolamento (CE) n. 1300/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 20

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1301/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 23

Regolamento (CE) n. 1302/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 26

★ **Regolamento (CE) n. 1303/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli** 29

Regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 30

★ **Regolamento (CE) n. 1305/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta** 33

Regolamento (CE) n. 1306/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 34

Regolamento (CE) n. 1307/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 35

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/405/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 10 giugno 1999, che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC)** 37

1999/406/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1999, che nomina un membro del Comitato delle regioni** 39

1999/407/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1999, recante nomina di due membri del Comitato delle regioni** 40

IT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 1295/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che adotta un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [4], visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 febbraio 1999,

(1) considerando che le azioni comunitarie devono mirare alla prevenzione delle malattie e che l'azione comunitaria è in grado di apportare un valore aggiunto unico al trattamento di problemi che, nei singoli paesi, presentano dimensioni troppo limitate per permettere un'adeguata analisi o un valido intervento;

(2) considerando che, ai fini del presente programma, le malattie rare, comprese quelle di origine genetica, sono le malattie che comportano una minaccia per la vita o una debilitazione cronica la cui prevalenza è talmente bassa da richiedere, per lottare contro di esse, sforzi combinati particolari, atti ad evitare un'elevata morbilità o mortalità perinatale e precoce, o un considerevole abbassamento della qualità della vita o del potenziale socioeconomico dell'individuo;

(3) considerando che, a titolo indicativo, può ritenersi bassa una prevalenza generalmente riconosciuta inferiore a 5 su 10 000 nella Comunità;

(4) considerando che il fatto stesso della rarità delle malattie e affezioni a bassa prevalenza e la mancanza di informazioni a loro riguardo può far sì che le persone colpite non ricevano le risorse e i servizi sanitari di cui hanno bisogno;

(5) considerando che il numero di persone affette da malattie rare è per definizione relativamente modesto rispetto a malattie più comuni; che tuttavia tali affezioni sono complessivamente alquanto diffuse e interessano una percentuale significativa della popolazione nel suo insieme;

(6) considerando che le malattie rare sono ritenute di scarso impatto sulla società nel suo insieme a causa della loro bassa prevalenza individuale; che tuttavia tali malattie comportano gravi difficoltà per le persone colpite e le loro famiglie;

(7) considerando che è necessario progredire nella comprensione delle malattie rare, in quanto esse possono rappresentare un segnale d'allarme per la salute pubblica;

(8) considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera o), del trattato, l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un livello elevato di protezione della salute;

(9) considerando che l'articolo 129 del trattato attribuisce espressamente una competenza alla Comunità in questo settore, nella misura in cui la Comunità vi contribuisce, incoraggiando la collaborazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendo la loro azione, promuovendo il coordinamento delle politiche e dei programmi rispettivi e favorendo la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica; che l'azione comunitaria deve indirizzarsi alla prevenzione delle malattie e alla promozione dell'educazione e dell'informazione sanitaria;

[1] GU C 203 del 3.7.1997, pag. 6 e GU C 160 del 27.5.1998, pag. 8.
[2] GU C 19 del 21.1.1998, pag. 4.
[3] GU C 64 del 27.2.1998, pag. 96.
[4] Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 133), posizione comune del Consiglio del 30 aprile 1998 (GU C 227 del 20.7.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998, pag. 148). Decisione del Consiglio del 22 aprile 1999 e decisione del Parlamento europeo del 14 aprile 1999.

(10) considerando che l'azione comunitaria deve indirizzarsi al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini dell'Unione;

(11) considerando che il programma contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Comunità di cui all'articolo 129, in quanto sostiene l'acquisizione di migliori conoscenze e di una migliore comprensione delle malattie rare, nonché una maggiore diffusione delle informazioni che le riguardano, e sviluppando azioni complementari rispetto agli altri programmi e azioni comunitari nonché alle iniziative direttamente connesse alla realizzazione dell'obiettivo del presente programma, evitando al tempo stesso le inutili duplicazioni;

(12) considerando che si dovrebbe varare un programma d'azione sulle malattie rare nel quadro di una politica globale e coerente che comprende iniziative in materia di prodotti medicinali orfani e di ricerca medica;

(13) considerando che le malattie rare sono state dichiarate area prioritaria per l'azione comunitaria nella comunicazione della Commissione del 24 novembre 1993 sul quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica;

(14) considerando che, nella sua risoluzione del 16 gennaio 1996 su un programma d'azione sociale a medio termine 1995-1997 ([1]), il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare, secondo le procedure adeguate, il programma d'azione per le malattie rare previsto nella succitata comunicazione;

(15) considerando che, nei settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva, come l'azione riguardante le malattie rare, la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, solo se e nella misura in cui l'azione prevista, a motivo delle sue dimensioni o dei suoi effetti, può essere realizzata meglio a livello comunitario;

(16) considerando che la Comunità è in grado di apportare un valore aggiunto alle azioni degli Stati membri riguardanti le malattie rare attraverso il coordinamento delle misure nazionali, la diffusione delle informazioni e delle esperienze, l'individuazione congiunta delle priorità, lo sviluppo adeguato di reti, la selezione di progetti europei su scala comunitaria, nonché la motivazione e la mobilitazione di tutti i soggetti coinvolti, in particolare i professionisti nel campo della sanità, i ricercatori e le persone direttamente o indirettamente colpite da queste malattie;

(17) considerando che si dovrebbe promuovere al più presto possibile, a partire dall'inizio del presente programma, la creazione di una rete europea coerente e complementare di informazioni sulle malattie rare, nonché l'accesso alla medesima, facendo in particolare ricorso alle banche dati esistenti;

(18) considerando che deve essere favorita la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e con i paesi terzi, promuovendo la collaborazione transnazionale tra le organizzazioni di volontariato che forniscono assistenza alle persone colpite direttamente o indirettamente da malattie rare;

(19) considerando che la tecnologia di alto livello attualmente disponibile può contribuire in misura significativa all'acquisizione di migliori conoscenze e a una migliore comprensione delle malattie rare, nonché a una migliore diffusione delle informazioni che le riguardano, come già indicato; che tale tecnologia dovrebbe essere impiegata per promuovere la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previsti nell'ambito del programma; che si dovrebbe varare un programma d'azione sulle malattie rare nel quadro di una politica globale e coerente che comprenda iniziative in materia di prodotti medicinali orfani, per i quali la produttività commerciale potrebbe essere insufficiente, e di ricerca medica;

(20) considerando che la raccolta sistematica dei dati sanitari è già effettuata nell'ambito del programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio sanitario (1997-2001) adottato con la decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]); che occorre quindi assicurare un regolare scambio di informazioni e di dati tra il presente programma e il programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio sanitario;

(21) considerando che il presente programma deve avere una durata di cinque anni, affinché le azioni possano disporre di un periodo di attuazione sufficiente per realizzare gli obiettivi stabiliti;

(22) considerando che, per aumentare il valore e l'impatto del programma, occorre effettuare una valutazione continua delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla loro efficacia e alla realizzazione degli obiettivi stabiliti;

(23) considerando che occorre prevedere la possibilità di adeguare o di modificare il programma per tenere conto sia della valutazione sia degli sviluppi eventualmente verificatisi nel contesto generale dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica;

([1]) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 24.

([2]) GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

(24) considerando che occorre che l'introduzione di disposizioni comunitarie specifiche contribuisca a un'informazione rapida degli Stati membri in caso di situazioni di emergenza, in modo da poter garantire la protezione della popolazione;

(25) considerando che occorre che tali disposizioni comunitarie relative allo scambio rapido di informazioni non modifichino i diritti e gli obblighi degli Stati membri secondo quanto previsto da trattati o da convenzioni bilaterali e multilaterali;

(26) considerando che occorre che la Commissione assicuri l'attuazione del presente programma, in stretta cooperazione con gli Stati membri;

(27) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione su un modus vivendi relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato ([1]);

(28) considerando che la presente decisione determina, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale, a norma del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 ([2]), per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale,

DECIDONO:

Articolo 1

Durata e obiettivo del programma

1. È adottato un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare, comprese quelle di origine genetica, in prosieguo denominato «il presente programma», per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica.

2. L'obiettivo del presente programma è di contribuire, in coordinamento con altre misure comunitarie, a garantire un livello elevato di protezione sanitaria contro le malattie rare migliorando le conoscenze in materia, in particolare incentivando la creazione di una rete europea di informazioni coerente e complementare sulle malattie rare e facilitando l'accesso alle informazioni su tali malattie, specialmente da parte dei professionisti della sanità, dei ricercatori e delle persone direttamente o indirettamente colpite da tali malattie, incoraggiando e rafforzando la collaborazione transnazionale tra le organizzazioni di volontariato e professionali impegnate nell'assistenza alle suddette persone, ed assicurando una gestione adeguata dei raggruppamenti, nonché favorendo la sorveglianza delle malattie rare.

3. Le azioni da attuare nel quadro del presente programma figurano in allegato.

Articolo 2

Attuazione

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, assicura l'attuazione delle azioni indicate in allegato, a norma dell'articolo 5.

2. La Commissione coopera con le istituzioni e le organizzazioni attive nel campo delle malattie rare.

Articolo 3

Coerenza e complementarità

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie da attuare nel quadro del presente programma e con quelle realizzate nell'ambito di altri programmi e azioni comunitari, in particolare nel settore della sanità pubblica, da una parte, nonché delle iniziative in materia di medicinali orfani e di ricerca medica, dall'altra.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria di massima per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è stabilita a 6,5 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure riguardanti:

a) il regolamento interno del comitato;

b) un programma di lavoro annuo che indichi le priorità d'azione;

c) le modalità, i criteri e le procedure di selezione e di finanziamento dei progetti nel quadro del presente programma, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

([1]) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.
([2]) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

d) la procedura di valutazione;

e) le modalità di diffusione e di trasferimento dei risultati;

f) le modalità di coordinamento con i programmi e le iniziative direttamente connessi al raggiungimento dell'obiettivo del presente programma;

g) le modalità di cooperazione con le istituzioni e le organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui sopra entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione differisce di due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione riguardante la realizzazione del presente programma.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato:

— sui contributi finanziari accordati nel quadro del presente programma (importo, durata, ripartizione e beneficiari);

— sulle proposte della Commissione o iniziative della Comunità e sull'attuazione dei programmi nell'ambito di altri programmi direttamente connessi con la realizzazione dell'obiettivo del presente programma al fine di assicurare la coerenza e la complementarità, di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

1. Fatto salvo l'articolo 228 del trattato, durante l'attuazione del presente programma, la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è incoraggiata e attuata per quanto riguarda le azioni previste dal presente programma, secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei relativi protocolli addizionali, concernenti la partecipazione a programmi comunitari.

Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), secondo le procedure da convenire con questi due paesi.

Articolo 7

Controllo e valutazione

1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie a garantire il controllo e la valutazione continua del programma, tenendo conto dell'obiettivo di cui all'articolo 1.

2. Nel terzo anno di attuazione del presente programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia e, al termine del programma, una relazione definitiva. Essa vi integra le informazioni relative al finanziamento comunitario nei diversi settori di azione, alla coerenza e alla complementarità con le altre azioni di cui all'articolo 3, nonché i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le relazioni sono inoltre presentate al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. La relazione intermedia dovrebbe inoltre tener conto degli sviluppi intervenuti nel quadro dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica.

3. In base alla relazione intermedia di cui al paragrafo 2 la Commissione potrà, se del caso, presentare le opportune proposte di modifica o di adeguamento del presente programma.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
J. M. GIL-ROBLES	W. MÜLLER

ALLEGATO

AZIONI

1. Promuovere l'istituzione di una rete europea coerente a complementare di informazioni sulle malattie rare e l'accesso alla medesima, utilizzando tra l'altro le banche dati esistenti. Le informazioni devono comprendere le seguenti voci: denominazione delle malattie, sinonimi, descrizione generali dei disturbi, sintomi, cause, dati epidemiologici, misure di prevenzione, trattamenti standard, prove cliniche, laboratori diagnostici e consultazioni specialistiche, programmi di ricerca nonché un elenco delle strutture che possono essere contattate per ulteriori informazioni sulle affezioni. Il fatto che tali informazioni sono disponibili deve essere divulgato nel modo più ampio, compreso internet.

2. Contribuire alla formazione e all'aggiornamento delle conoscenze dei professionisti nel campo della sanità al fine di migliorare, nel campo delle malattie rare, la diagnosi precoce, l'identificazione, l'intervento e la prevenzione.

3. Promuovere la collaborazione transnazionale e il collegamento in rete di gruppi di persone direttamente o indirettamente colpite dalle stesse malattie rare o di volontari e di professionisti della sanità coinvolti, nonché il coordinamento a livello comunitario al fine di favorire la continuità del lavoro e la cooperazione transnazionale.

4. Sostenere, a livello comunitario, il monitoraggio delle malattie rare negli Stati membri e i sistemi di allarme tempestivo relativi ai raggruppamenti nonché promuovere il collegamento in rete e la formazione di esperti interessati alla gestione di tali malattie e alla rapida risposta al fenomeno dei raggruppamenti.

Dichiarazione congiunta dal Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che, tra le questioni prioritarie da trattare nel quadro del futuro programma di sanità pubblica, essi rivolgeranno un'attenzione particolare alle malattie rare e alle malattie connesse all'inquinamento e terranno debitamente conto delle implicazioni di bilancio.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si impegna ad informare annualmente il Parlamento europeo in merito alle decisioni prese per attuare il presente programma.

DECISIONE N. 1296/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [4], visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 febbraio 1999,

(1) considerando che le malattie connesse con l'inquinamento sono in continua crescita nella Comunità e provocano notevole preoccupazione nella popolazione;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera o), del trattato, l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un livello elevato di protezione della salute;

(3) considerando che l'articolo 129 del trattato attribuisce espressamente una competenza alla Comunità in questo settore, nella misura in cui la Comunità vi contribuisce, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendo la loro azione, promuovendo il coordinamento delle rispettive politiche e dei rispettivi programmi e favorendo la cooperazione con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali in materia di sanità pubblica; che l'azione comunitaria dovrebbe indirizzarsi alla prevenzione delle malattie e alla promozione dell'educazione e dell'informazione sanitaria;

(4) considerando che, il presente programma contribuisce alla realizzazione degli obiettivi comunitari di cui all'articolo 129 del trattato, in quanto l'acquisizione di migliori conoscenze e di una migliore comprensione delle malattie connesse con l'inquinamento, nonché una maggiore diffusione delle informazioni che le riguardano, sulla loro associazione con gli agenti inquinanti e sulla loro prevenzione, garantendo una migliore comparabilità delle informazioni su questi temi e sviluppando azioni complementari rispetto alle azioni ed ai programmi comunitari esistenti, evitando al tempo stesso le inutili duplicazioni;

(5) considerando che a norma dell'articolo 130 R del trattato la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce alla protezione della salute umana;

(6) considerando che la prevenzione delle malattie connesse con l'inquinamento deve comprendere non solo misure che intervengano sulle fonti e sulle concentrazioni di agenti inquinanti e sulla limitazione dell'esposizione, ma anche azioni di sanità pubblica destinate alla popolazione tali da consentire agli individui di ridurre l'esposizione e di attenuare gli effetti negativi sulla salute, e considerando che i dati sugli effetti sanitari e sull'esposizione dovrebbero essere raccolti contestualmente ai dati sulle concentrazioni degli agenti inquinanti;

(7) considerando che, nella risoluzione dell'11 novembre 1991 sulla salute e l'ambiente [5], il Consiglio e i ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione, in stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, ad inventariare le conoscenze e l'esperienza disponibili a livello degli Stati membri, della Comunità e delle organizzazioni internazionali per quanto riguarda il rapporto tra salute e ambiente;

(8) considerando che le malattie connesse con l'inquinamento sono state dichiarate area prioritaria per l'azione comunitaria nella comunicazione della Commissione del 24 novembre 1993 relativa al quadro d'azione nel settore della sanità pubblica;

[1] GU C 214 del 16.7.1997, pag. 7 e GU C 156 del 21.5.1998, pag. 21.
[2] GU C 19 del 21.1.1998, pag. 6.
[3] GU C 64 del 27.2.1998, pag. 91.
[4] Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 136), posizione comune del Consiglio del 30 aprile 1998 (GU C 227 del 20.7.1998, pag 10), e decisione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998, pag. 145). Decisione del Consiglio del 22 aprile 1999 e decisione del Parlamento europeo del 14 aprile 1999.

[5] GU C 304 del 23.11.1991, pag. 6.

(9) considerando che nella risoluzione del 16 gennaio 1996 su un programma di azione sociale a medio termine 1995-1997 [1] il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare, secondo le procedure adeguate, il programma d'azione sulle patologie da inquinamento, previsto in tale comunicazione;

(10) considerando che secondo il principio di sussidiarietà, nei settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva, come le azioni sulle malattie connesse con l'inquinamento, la Comunità dovrebbe intervenire solo se e nella misura in cui, a motivo delle loro dimensioni o dei loro effetti, possono essere realizzate meglio a livello comunitario;

(11) considerando che il presente programma dovrebbe contribuire alla diffusione di informazioni al pubblico e ai gruppi specifici nonché alle organizzazioni di volontariato che assistono le persone colpite direttamente o indirettamente dalle malattie legate all'inquinamento;

(12) considerando che le misure proposte nel presente programma apporteranno un valore aggiunto comunitario riunendo attività già realizzate in relativo isolamento a livello nazionale, rendendole reciprocamente complementari, con significativi risultati per la Comunità nel suo insieme, contribuendo al rafforzamento della solidarietà e della coesione nella Comunità e portando, ove cio risulti necessario, all'introduzione di norme e di standard relativi alle migliori prassi;

(13) considerando che dovrebbe essere favorita la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e con i paesi terzi;

(14) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un «modus vivendi» [2] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, relativo agli strumenti di applicazione degli atti adottati secondo la procedura di cui dall'articolo 189 B del trattato;

(15) considerando che la presente decisione determina, per tutta la durata del programma, la dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale, a norma del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 [3], per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

(16) considerando che, per aumentare il valore e l'impatto del presente programma, occorrerebbe effettuare un controllo e una valutazione continua delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla loro efficacia e alla realizzazione degli obiettivi stabiliti, per apportare eventualmente gli adeguamenti necessari;

(17) considerando che il presente programma dovrebbe durare almeno tre anni per contribuire ad elaborare politiche e strategie in questo settore e per tener conto di ogni nuovo sviluppo nel contesto generale del quadro d'azione comunitario nel settore della sanità pubblica;

(18) considerando che per attuare il presente programma è opportuno prevedere disposizioni in materia di comitato consultivo adeguate alla durata limitata e al carattere evolutivo del programma stesso,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Durata e obiettivo generale del programma

1. È adottato un programma di azione comunitaria contro le malattie causate, provocate o aggravate dall'inquinamento ambientale, in prosieguo denominato «il programma», per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica.

2. L'obiettivo generale di questo programma è di contribuire, nel settore della sanità e dell'ambiente, a elaborare strategie e politiche imperniate sulla prevenzione delle malattie connesse con l'inquinamento, nonché una migliore conoscenza e comprensione dei relativi rischi per la salute:

a) migliorando l'informazione sulle malattie connesse con l'inquinamento, e

b) migliorando la conoscenza e la comprensione circa la valutazione e la gestione di tali malattie e l'efficacia delle azioni di prevenzione.

3. Le azioni da attuare nell'ambito del programma ed i loro obiettivi specifici figurano nell'allegato.

[1] GU C 32 del 5.2.1996, pag. 24.
[2] GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.
[3] GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

Articolo 2

Attuazione

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, assicura l'attuazione delle azioni indicate nell'allegato, a norma dell'articolo 5.

2. La Commissione coopera con le istituzioni e le organizzazioni attive nel settore delle malattie connesse con l'inquinamento.

Articolo 3

Coerenza e complementarità

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni da attuare nel quadro del presente programma e quelle realizzate nell'ambito di altri programmi e azioni comunitari pertinenti, in particolare il programma di azione comunitaria in materia di controllo sanitario nel quadro di azione nel settore della sanità pubblica (1997-2001) adottato con la decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1] nonché le azioni nei settori dell'ambiente e della ricerca.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo di cui all'articolo 1 è stabilita in 3,9 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare, riguardanti in particolare:

a) il programma di lavoro;

b) i criteri e le procedure di selezione e, di finanziamento dei progetti nel quadro del presente programma;

c) la procedura per il controllo e la valutazione permanente di cui all'articolo 7.

Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato sulle proposte della Commissione o sulle iniziative della Comunità e sull'attuazione dei programmi in altri settori rilevanti ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

1. Fatto salvo l'articolo 228 del trattato, durante l'attuazione del presente programma la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica è incoraggiata e realizzata, per quanto riguarda le azioni previste dal programma, secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei relativi protocolli addizionali, concernenti la partecipazione a programmi comunitari.

Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), secondo le procedure da convenire con questi due paesi.

Articolo 7

Controllo e valutazione permanente

1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie a garantire il controllo e la valutazione permanente del programma, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 1 e all'allegato.

2. Nell'ultimo anno di attuazione del presente programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di valutazione corredata dalle sue conclusioni sulla necessità di azione futura. La relazione è inviata anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

[1] GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

3. La Commissione inserisce nella relazione di cui al paragrafo 2 le informazioni relative al finanziamento comunitario nei diversi settori di azione e alla complementarità con le altre azioni di cui all'articolo 3, nonché i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale relazione dovrebbe inoltre tener conto degli sviluppi intervenuti nel quadro dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica relativamente al settore di attività oggetto del programma.

Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 1999.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
J. M. GIL-ROBLES	W. MÜLLER

ALLEGATO

AZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI

I. AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'INFORMAZIONE SULLE MALATTIE CONNESSE CON L'INQUINAMENTO

Obiettivo: *contribuire ad una migliore comprensione del ruolo degli agenti inquinanti nell'eziologia e nell'aggravamento delle malattie nella Comunità*

1. Individuare priorità per identificare le malattie in cui si ritiene che specifici agenti inquinanti svolgano un ruolo, tra l'altro confrontando la prevalenza e/o l'incidenza di tali malattie con i dati sui fattori ambientali nelle varie zone della Comunità, al fine di determinare le eventuali relazioni tra gli stessi e informare il pubblico.

2. Esaminare la qualità dei dati epidemiologici di tali malattie e individuare le eventuali carenze per contribuire a migliorare la base esistente per l'ulteriore sviluppo della cooperazione europea nel settore epidemiologico e per incoraggiare il proseguimento della ricerca comunitaria, tenendo conto dei lavori svolti a livello internazionale, compresi quelli eventualmente esistenti in seno all'OMS.

3. Riesaminare i dati attualmente disponibili sulla tossicologia degli agenti inquinanti che intervengono in tali malattie e individuare le lacune nelle conoscenze che sarebbe importante colmare, tenendo presenti gli effetti a lungo termine e le possibili sinergie tra agenti inquinanti.

II. AZIONI VOLTE A MIGLIORARE LA CONOSCENZA E LA COMPRENSIONE CIRCA LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DELLE MALATTIE CONNESSE CON L'INQUINAMENTO

Obiettivo: *aumentare il livello di conoscenza e di comprensione circa la valutazione e la gestione dei rischi sanitari connessi con l'inquinamento*

1. Contribuire a migliorare la comparabilità dei dati utilizzati nelle azioni di prevenzione contro le malattie connesse con l'inquinamento tramite scambi di informazione.

2. Sostenere lo scambio di informazione destinata a migliorare la comprensione da parte della popolazione dei rischi per la salute legati all'inquinamento.

3. Promuovere le azioni e gli scambi di informazioni sui metodi per aumentare il livello di conoscenza della popolazione e di coloro che concorrono a formarne l'opinione sui rischi per la salute connessi con l'inquinamento e sulla loro valutazione e la loro gestione. Promuovere le attività relative alla percezione di tali rischi da parte della popolazione nell'ambito della Comunità e dell'impatto sull'inquinamento e sulla salute delle varie politiche; promuovere, innanzitutto per il tramite dei professionisti della sanità, la conoscenza dei comportamenti, degli stili di vita e delle abitudini alimentari che possono ridurre i rischi per la salute dovuti ai diversi tipi di inquinamento.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che, tra le questioni prioritarie da trattare nel quadro del futuro programma di sanità pubblica, essi rivolgeranno un'attenzione particolare alle malattie rare e alle malattie connesse all'inquinamento e terranno debitamente conto delle implicazioni di bilancio.

Dichiarazione della Commissione

Nella realizzazione degli aspetti concernenti l'informazione sul programma sulle malattie connesse all'inquinamento, la Commissione si sforzerà per sostenere prioritariamente le iniziative che coinvolgano le autorità competenti degli Stati membri e i professionisti interessati.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si impegna ad informare annualmente il Parlamento europeo in merito alle decisioni prese per attuare il presente programma.

REGOLAMENTO (CE) N. 1297/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
([2]) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,6
	064	47,0
	999	73,3
0707 00 05	052	76,1
	628	133,7
	999	104,9
0709 90 70	052	57,3
	999	57,3
0805 30 10	382	58,8
	388	60,2
	528	55,6
	999	58,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	73,9
	400	56,9
	508	74,8
	512	82,2
	524	68,4
	528	53,3
	720	88,4
	804	87,2
	999	73,1
0809 10 00	052	176,8
	999	176,8
0809 20 95	052	221,6
	064	107,3
	068	139,9
	400	192,2
	616	153,1
	999	162,8
0809 40 05	624	260,1
	999	260,1

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1298/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1999

che rettifica il regolamento (CE) n. 1145/1999 relativo alla fornitura di biscotti a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1145/1999 della Commissione [2] ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di biscotti;

(2) considerando che, da una verifica, è stato riscontrato un errore nella nota 8 dell'allegato del suddetto regolamento; che è quindi necessario rettificarlo;

(3) considerando che è quindi necessario modificare le scadenze per la consegna e per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nota 8 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1145/1999 viene sostituita dalla nota seguente:

«([8]) Biscotti aventi un valore nutrizionale non inferiore a 450 kcal/100 g, conformi ai criteri dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv), e degli articoli 3 e 4 della direttiva 96/5/CE della Commissione (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), nonché alle condizioni seguenti:

— proteine: non meno del 15 %;

— carboidrati: nom meno del 60 %;

— lipidi: non meno del 18 %.

Vitamine e sostanze minerali essenziali (60-80 % di RDA/unità)/100 g:

— vitamina A: non meno di 1 560 IE;

— vitamina D: non meno di 160 IE;

— vitamina E: di 3-9 mg;

— vitamina C: di 20-45 mg;

— vitamina B1: non meno di 0,8 mg;

— vitamina B2: non meno di 0,8 mg;

— vitamina B6: non meno di 0,8 mg;

— vitamina B12: non meno di 3,1 µg;

— acido folico: non più di 270 µg;

— niacina: non meno di 6,5 mg;

— acido pantotenico: non meno di 3,5 mg;

— calcio: non meno di 260 mg;

— sodio: non più di 300 mg;

— iodio: non meno di 50 µg;

— ferro: non meno di 4,2 mg.

I biscotti debbono poter essere consumati direttamente od essere mescolati con acqua, latte od altro liquido adeguato, in modo da ottenere una pasta di consistenza omogenea. Il prodotto deve inoltre contenere un alimento ad alto tenore proteico, quali il latte o il concentrato di soia, nonché un ingrediente che ne migliori l'appetibilità, come p.e. la vaniglia, e che corrisponda alle abitudini alimentari dei beneficiari.

Durata di conservazione: non inferiore a 12 mesi dopo la fabbricazione.».

Articolo 2

I punti 17 e 19 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1145/1999 vengono sostituiti dai punti seguenti:

«17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**

— 1° termine: 5-25.7.1999

— 2° termine: dal 26.7 al 15.8.1999

19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles)**

— 1° termine: 15.6.1999

— 2° termine: 6.7.1999.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
[2] GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1299/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1999

relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

(1) considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

(2) considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari;

(3) considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2]; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

(4) considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B

1. **Azione n.:** 641/97 (A); 643/97 (B)
2. **Beneficiario** ([2]): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
   tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** Ruanda
5. **Prodotto da mobilitare** ([8]): piselli spezzati
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 908
7. **Numero di lotti:** 2 (A: 1 000 tonnellate; B: 908 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ([3]) ([4]) ([7]): —
9. **Condizionamento** ([5]) ([9]): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A 1.a, 2.a e B.4] o [4.0 A 1.c, 2.c e B.4]
10. **Etichettura o marcatura** ([6]): GU C 114 del 29.4.1991, p. 1 [IV.A.3]
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della ComunitàIl prodotto deve provenire dalla Comunità.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
    — porto o magazzino di transito: —
    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
    — 1° termine: dal 26.7 al 15.8.1999
    — 2° termine: dal 9 al 29.8.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
    — 1° termine: —
    — 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1° termine: 6.7.1999
    — 2° termine: 20.7.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ([1]): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard
    Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
    telex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:

— certificato fitosanitario.

(5) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «Piselli spezzati».

(7) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

(8) Piselli gialli o verdi (Pisum sativum) destinati all'alimentazione umana, derivanti dal raccolto più recente. I piselli non debbono essere colorati artificialmente. I piselli spezzati debbono essere trattati a vapore per almeno 2 minuti o essere fumigati (*). Inoltre, essi debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche:

— umidità massima: 15 %;

— materie estranee: non oltre lo 0,1 %;

— rotture: non oltre il 10 % (per «rotture» si intendono le parti di pisello che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 5 millimetri);

— percentuale di grani di colore diverso o decolorati: non oltre l'1,5 % (piselli gialli); non oltre il 15 % (piselli verdi);

— tempo di cottura: non superiore a 45 minuti (dopo 12 ore di immersione in acqua) o non oltre 60 minuti (senza bagno preliminare).

(9) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere un contenuto netto massimo di 17,5 t).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Loktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

(*) L'aggiudicatario trasmette al benenficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato di fumigazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1300/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1999

relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

(1) considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

(2) considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari;

(3) considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2], che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

[2] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 640/97
2. **Beneficiario** (2)**:** Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
   tel.: (31 70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Ruanda
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 115
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5) (9)**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V A 1]
9. **Condizionamento** (7) (8)**:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1 b, 2 b e B 4]
10. **Etichettura o marcatura** (6)**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V A 3]
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio: zucchero A o B [lettere a) e b)]
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
    — porto o magazzino di transito: —
    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
    — 1° termine: dal 26.7 al 15.8.1999
    — 2° termine: dal 9 al 29.8.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
    — 1° termine: —
    — 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1° termine: 6.7.1999
    — 2° termine: 20.7.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1)**:** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de T. Vestergaard
    Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
    telex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4)**:** restituzione applicabile per lo zucchero bianco il 14.6.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1193/1999 della Commissione (GU L 145 del 10.6.1999, pag. 16)

Note

(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32.2) 296 20 05].

(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato sanitario.

(6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere un contenuto netto massimo di 17,5 tonnellate).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

(9) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU L 246 del 27.9.1977, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).

REGOLAMENTO (CE) N. 1301/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 1999
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

(1) considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

(2) considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

(3) considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2]; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano;

(4) considerando che, per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 638/97
2. **Beneficiario** (2)**:** Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
   tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: (31-70) 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Ruanda
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 133
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4) (6)**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III. A. 1. a) o b)]
9. **Condizionamento** (7)**:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10. 4 A, B e C. 2]
10. **Etichettura o marcatura** (5)**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III. A. 3]
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
    — porto o magazzino di transito: —
    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
    — 1° termine: dal 26.7 al 15.8.1999
    — 2° termine: dal 9 al 29.8.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
    — 1° termine: —
    — 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1° termine: 6.7.1999
    — 2° termine: 20.7.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1)**:** Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard
    Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
    telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituziome all'esportazione** —

Note

(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato sanitario.

(5) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(6) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

(7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 1302/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1999

relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

(1) considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

(2) considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

(3) considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2], che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presento regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

[2] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 639/97
2. **Beneficiario** (2)**:** Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
   tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Ruanda
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 115
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5)**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.B.1]
9. **Condizionamento** (7)**:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [6.3 A e B.2]
10. **Etichettura o marcatura** (6)**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.B.3]
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
    La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
    — porto o magazzino di transito: —
    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
    — 1° termine: dal 26.7 al 15.8.1999
    — 2° termine: dal 9 al 29.8.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
    — 1° termine: —
    — 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1° termine: 6.7.1999
    — 2° termine: 20.7.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1)**:** Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard
    Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
    telex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4)**:** restituzione applicabile il 14.6.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1041/1999 della Commissione (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 13)

Note:

(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].

(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo;

— certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.

(6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto I.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 1303/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 ([2]), e in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996 ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98 ([4]), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

(2) considerando che per applicare correttamente il regime occorre limitare, per il sistema A2, il tasso minimo di restituzione chiesto da un operatore al tasso indicativo maggiorato del 50 %;

(3) considerando che occorre limitare la durata di validità dei titoli di esportazione di mele verso il Giappone, analogamente a quanto avviene per altre destinazioni;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2190/96 è modificato come segue:

1) L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente comma:

   «Il richiedente non può chiedere un tasso minimo superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %».

2) All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, i termini «Messico e Costa Rica» sono sostituiti dai termini «Messico, Costa Rica e Giappone».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.
([3]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.
([4]) GU L 178 del 23.6.1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1304/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 1999
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 ([2]), in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 ([4]), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance, le mele e le pesche e pesche noci delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle catgorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/1999 ([6]), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.
([3]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.
([4]) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.
([5]) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
([6]) GU L 149 del 16.6.1999, pag. 3.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 [2], ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli del tipo A1 sono validi per tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.
[2] GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Destinazione o gruppo di destinazioni [1]	Sistema Periodo di presentazione delle domande di titolo					
			A1 dal 24. 6 all'8. 9. 1999		A2 dal 25 al 29. 6. 1999		B dall'1. 7. al 15. 9. 1999	
			Tasso della restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste	Tassi della restituzione indicativi (EUR/t nette)	Quantità previste	Tassi della restituzione indicativi (EUR/t nette)	Quantità previste
Pomodori	0702 00 00 9100	A01	20		20	2 344	20	4 687
Mandorle sgusciate	0802 12 90 9000	A01	50	187			50	187
Nocciole con guscio	0802 21 00 9000	A01	59	72			59	72
Nocciole sgusciate	0802 22 00 9000	A01	114	636			114	636
Noci comuni con guscio	0802 31 00 9000	A01	73	22			73	22
Arance	0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F01, F02, F05	50		50	653	50	1 305
Limoni	0805 30 10 9100	A01	35		35	4 895	35	4 895
Uve da tavole	0806 10 10 9100	A01	25		25	7 037	25	14 074
Mele	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F01	40		40	1 278	40	1 278
	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F02	40		40	1 565	40	1 565
	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F03, F04	54	1 745			54	1 745
Pesche e pesche noci	0809 30 10 9100 0809 30 90 9100	A21	27		27	3 286	27	6 572

[1] I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A01: tutte le destinazioni;

A21: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F01: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;

F02: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato;

F03: Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubia, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

F04: Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica, Giappone.

F05: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Giappone.

REGOLAMENTO (CE) N. 1305/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1999

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9,

(1) considerando che è opportuno fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione della campagna 1999/2000 per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta sulla base dei criteri definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, tenendo conto del limite di garanzia istituito dall'articolo 5 di detto regolamento, il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1999/2000:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 35,552 EUR/100 kg netti, franco produttore, per le pere Williams e Rocha destinate alla produzione di pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta;

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 11,886 EUR/100 kg netti per le pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
[2] GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1306/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1999

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 ([2]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 927/1999 della Commissione ([3]) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 21 giugno 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 927/1999 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 21 giugno e prima del 1° luglio 1999, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.
([2]) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.
([3]) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1307/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1999

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1379/98 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1224/1999 [6];

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
[2] GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
[3] GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.
[4] GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.
[5] GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 6.
[6] GU L 148 del 15.6.1999, pag. 33.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 giugno 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	14,96	9,17
1701 11 90 (1)	14,96	15,47
1701 12 10 (1)	14,96	8,94
1701 12 90 (1)	14,96	14,96
1701 91 00 (2)	19,38	16,84
1701 99 10 (2)	19,38	11,39
1701 99 90 (2)	19,38	11,39
1702 90 99 (3)	0,19	0,45

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1999

che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC)

(1999/405/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

(1) considerando che la Comunità europea desidera diventare parte contraente della convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) a causa della presenza di navi comunitarie nella zona geografica di competenza di questa organizzazione regionale per la pesca; che tali navi battono attualmente la bandiera del Regno di Spagna;

(2) considerando che, in base ai testi in vigore, la convenzione recante istituzione della IATTC riconosce la possibilità di diventare membri solamente agli Stati sovrani; che la Comunità sta negoziando, con le parti contraenti della convenzione, le modifiche necessarie per consentire l'adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica come la Comunità europea;

(3) considerando che l'adesione della Comunità non potrà intervenire in tempi rapidi; che è tuttavia necessario difendere fin d'ora, nell'ambito dell'IATTC, gli interessi della flotta comunitaria;

(4) considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della IATTC, in attesa dell'adesione della Comunità;

(5) considerando che tale autorizzazione dovrebbe essere concessa solo in via eccezionale per far fronte a circostanze eccezionali e non dovrebbe costituire un precedente in materia di rappresentanza comunitaria nelle organizzazioni internazionali nel settore della pesca o in altri settori;

(6) considerando che occorre garantire che le decisioni adottate dalla Spagna nell'ambito dell'IATTC siano conformi alla posizione comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la competenza esclusiva della Comunità europea in materia, il Regno di Spagna è autorizzato ad aderire alla convenzione recante istituzione della IATTC.

Il Regno di Spagna si impegna a denunciare la convenzione alla data in cui la Comunità vi aderirà.

Articolo 2

1. Quale parte contraente, il Regno di Spagna partecipa alle decisioni della IATTC, conformemente alla posizione comunitaria e di concerto con la Commissione.

[1] Parere espresso il 4 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2. Il Regno di Spagna informa la Commissione delle attività dell'IATTC e la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio su tali attività.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. FUNKE

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1999
che nomina un membro del Comitato delle regioni

(1999/406/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione 98/110/CE del Consiglio del 26 gennaio 1998 ([1]) che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Joan Vallvé i Ribera membro supplente, comunicate al Consiglio in data 25 maggio 1999;

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Joaquim Llimona i Balcells è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Joan Vallvé i Ribera, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. FUNKE

([1]) GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1999
recante nomina di due membri del Comitato delle regioni

(1999/407/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione 98/110/CE del Consiglio del 26 gennaio 1998 ([1]) che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare e un seggio di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. A. Peper, membro titolare, e della sig.ra A.E. Verstand-Bogaert, membro supplente, comunicate al Consiglio in data 10 settembre 1998,

vista la proposta del governo olandese,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. I.W. Opstelten e la sig.ra M.J. Haveman sono nominati rispettivamente membro titolare e membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. A. Peper e della sig.ra A.E. Verstand-Bogaert per la restante durata del loro mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. FUNKE

([1]) GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.